


REGIONE PUGLIA		PROVINCIA DI FOGGIA		COMUNE DI ORDONA & ASCOLI SATRIANO	
Denominazione impianto: MASSERIA SAN MARCHITTO					
Ubicazione: Comune di Ortona (FG) e Ascoli Satriano (FG) Foglio: 11/12 e 16 Località "Masseria San Marchitto" Particelle: varie					
PROGETTO DEFINITIVO					
di un impianto Agrovoltaiico di potenza nominale pari a 79,9992 MW in DC, da ubicarsi in agro dei comuni di Ortona (FG) ed Ascoli Satriano (FG), e delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili da ubicarsi in agro dei comuni di Ortona (FG), Ascoli Satriano (FG) e Castelluccio dei Sauri (FG).					
PROPONENTE		BAS ITALY DICIASSETTESIMA S.R.L. Cernusco sul naviglio (MI) Via Brescia 26 - CAP 20063 Partita IVA: 11575540965 Indirizzo PEC: basitaly.diciasettesima@legalmail.it			
Codice Autorizzazione Unica LXR2147		Tav. n° 4RP_SIU 1.5			
ELABORATO		Studio di Inquadramento Urbanistico Castelluccio			
Numero		Data		Motivo	
Rev 0		Marzo 2022		istanza per l'avvio del procedimento di rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.	
Eseguito		Verificato		Approvato	
PROGETTAZIONE					Spazio riservato agli Enti
Dott. Ing. ANTONIO ALFREDO AVALLONE Contrada Lama n.18 - 75012 Bernalda (MT) Ordine degli Ingegneri di Matera n. 924 PEC: antonioavallone@pec.it Cell: 339 796 8183					
IL TECNICO					
Dott. Ing. ANTONIO ALFREDO AVALLONE Contrada Lama n.18 - 75012 Bernalda (MT) Ordine degli Ingegneri di Matera n. 924 PEC: antonioavallone@pec.it Cell: 339 796 8183					
Tutti i diritti sono riservati, la riproduzione anche parziale del disegno è vietata.					



5.4.2.10 Art 38 - Zona E1 - Individuazione e prescrizioni.
 In detto articolo, il 2° comma si depenna e viene sostituito dal seguente:
 "Nella Zona E1 sono consentiti gli interventi indicati negli articoli 31,32,33,34,35 e 36,"
 Al 3° comma punto a) sostituire : mq 5.000" con "10.000 MQ".
 Al 4° comma riportato impropriamente come 3° comma si sostituisce
 " Iff: 0,08 mc/mq" con *0,03 mc/mq*
 e si aggiunge " distanza dalle strade Ds: m 10,00", "e comunque nel rispetto del nuovo Codice della Strada".

Articolo 38 - ZONA E1 - INDIVIDUAZIONE E PRESCRIZIONI

1. La Zona E1 comprende le aree agricole correnti, esterne al centro abitato e non altrimenti regolate dal P.R.G.
2. Nella Zona E1, oltre agli interventi indicati negli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36, sono consentiti insediamenti abitativi radi e di modesto impatto, destinati ai proprietari dei fondi, anche se non coltivatori diretti.
3. Gli insediamenti di cui al 2° comma devono ottemperare alle seguenti disposizioni:
 - a) il lotto minimo di intervento non può essere inferiore a mq. 5.000 e deve essere formato da un unico appezzamento, anche se frazionato in più particelle catastali; non è consentito, per raggiungere la superficie del lotto minimo, asservire aree di terreno non confinanti;
 - b) la concessione edilizia è sempre onerosa, anche per i coltivatori diretti, quando, per questi ultimi, non si rientri nelle prescrizioni di cui all'articolo 31;
 - c) il rilascio della concessione, che avviene con la procedura stabilita al Titolo IV del regolamento Edilizio, è subordinato alla monetizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria ed al pagamento del costo di costruzione, nella misura dovuta secondo le vigenti disposizioni, nonchè al pagamento od esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria occorrenti, anche se di importo superiore a quello normalmente determinato dalle norme in vigore.
34. Le prescrizioni edilizie per detti interventi sono le seguenti:
 - indice massimo di fabbricabilità fondiaria (Iff): *0,03* mc./mq., compresi gli edifici preesistenti destinati ad abitazioni di qualsiasi tipo;
 - rapporto di copertura (Rc): 0,025;
 - altezza massima: mt. 7,80;
 - distanza dai confini (Dc): mt. 10,00;
 - distanza da fabbricati (Df): mt. 10,00;
 - distanza dalle strade (Ds): mt. 10,00;